



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF071

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	UNIVERSITÀ PRIVATE O ESTERE - LIMITI DI DETRAZIONE PER IL 2018
RIFERIMENTI	DM MIUR 28/12/2018 (IN G.U. 19/03/2019); ART. 15, C.1, LETT.E. TUIR
CIRCOLARE DEL	15/04/2019

Sintesi: con la recente pubblicazione in G.U. del DM 28/12/2018 del Miur sono stati individuati (lasciandoli inalterati rispetto all'anno scorso):

- i limiti massimi di detraibilità (detrazione Irpef 19%) nella prossima dichiarazione dei redditi
- delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea (breve, magistrale o a ciclo unico) e di corsi post laurea (corsi di dottorato, di specializzazione e a master universitari di 1° e 2° livello) tenuti da università non statali (cioè italiane private, o pubbliche/private estere).

La lettera e) dell'articolo 15, comma 1, TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 107/2015 e successivamente dalla Legge di Stabilità 2016 così recita:




"1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

[...]

e) le spese per frequenza di corsi di **istruzione universitaria presso università statali e non statali**, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali"

Dal 1° gennaio 2015 (comma 955) è previsto che nel caso di frequenza di:

- **università statali**, è ammesso in detrazione (19%) l'intero importo corrisposto a titolo di spese di frequenza;
- **università non statali**, la detrazione va calcolata considerando le spese di frequenza stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria, con apposito Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il citato Decreto viene emanato considerando gli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, entro il **31 dicembre** di ogni anno di riferimento.



IL DECRETO MIUR PER IL 2019

Con il Decreto sono stati individuati, per il **periodo d'imposta 2018 (redditi 2019)**:

- ➔ relativamente alle **università non statali**
- ➔ gli **importi massimi detraibili** relativi alle spese inerenti a **tasse e contributi** di iscrizione per la frequenza ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, corsi post-laurea delle università non statali.

In relazione ai corsi di laurea, i limiti variano a seconda

- dell'**area geografica** nella quale è ubicata l'università;
- dell'**area disciplinare** cui appartiene il corso d'istruzione.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Dai dati sottoindicati per la dichiarazione dei redditi relativa al 2018, risultano **confermati gli stessi tetti dell'anno scorso**.

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e Isole
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico-sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

Risultano **confermati anche i limiti** di detrazione per i **corsi post-laurea**:

Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e Isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800

Agli importi fissati dal decreto del Miur va sommato, per il calcolo definitivo della detrazione, anche quello relativo alla **tassa regionale per il diritto allo studio**.

TIPOLOGIA DI SPESA

Sono detraibili le spese sostenute:

- a) per tasse:** si tratta di spese uguali per tutte le università/istituti, statali o privati, riferiti:
- alle tasse **di immatricolazione** (1° anno) e di iscrizione (anni successivi; anche per gli studenti universitari "fuori corso")
 - alle **soprattasse per esami di profitto e per esami di laurea/diploma**
 - alla **"tassa regionale per il diritto allo studio"** (art. 3 L. 28/12/1995, n. 549)
- b) per contributi:** sono i contributi **pagati per la frequenza dei corsi** e possono essere di importo diverso tra i vari istituti/università.

ULTERIORI SPESE DETRAIBILI al 19%	Rif.
Corsi post-universitari di perfezionamento tenuti presso l'università	CM 122/99
Corsi universitari di specializzazione presso università statali, se riconosciuti in base all'ordinamento universitario	CM 7/1993
Master gestiti da istituti universitari , pubblici o privati, se per durata e struttura dell'insegnamento sono assimilabili a corsi universitari o di specializzazione (a patto che non siano organizzati da enti diversi dalle università, come società private)	CM 101/2000
Corsi di dottorato di ricerca presso l'università	RM 11/2010
Contributo versato per partecipare alle prove di selezione previste dalle facoltà cui lo studente intende iscriversi (cd. "test di ingresso")	RM 87/2008
Contributo versato alle università telematiche (<u>es</u> : CEPU, ecc.), purché riconosciute con decreto del ministero dell'Istruzione	RM 6/2007
Corsi presso i conservatori di musica e gli istituti musicali privati purché pareggiati	CM 20/2011
Corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario presso enti che rilasciano un diploma che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnante nella scuola secondaria (<u>es</u> : contributo versato al consorzio tra le università della regione Lombardia - Silsis)	RM 77/2008
tasse per l' iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), posto che si collocano ad un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e quella universitaria	CM 17/2015

SPESE NON DETRAIBILI	Rif.
Corsi organizzati da enti diversi dalle università , anche privati (<u>es</u> : “master” promosso da imprese)	
Contributi all’università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero	CM 39/2010
Corsi su singole materie (<u>es</u> : corso di lingua, corso per il conseguimento della patente UE del PC, ecc.), dovendosi vertere nell’ambito di un ciclo di studi (universitario o meno), e ciò anche se il superamento del corso è obbligatorio ai fini del conseguimento della laurea (è il caso del <i>Test of english as a foreign language</i> obbligatorio per conseguire la laurea al politecnico di Milano)	Call-Center dell’Agenzia
Acquisto di testi scolastici ed attrezzatura scolastica (<u>es</u> : strumenti musicali, cancelleria, tablet, lavagne luminose, ecc.)	RM n. 803 del 17/06/1980
Spese per viaggi, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza alle scuole (<u>es</u> : collegi o convitti, convenzionati con le università o meno)	RM n. 1184 del 27/11/80
Spese sostenute per le cd. “ vacanze studio ” (anche se necessarie per perfezionare la conoscenza di una lingua estera o di una determina materia), analogamente al caso precedente	Call-Center dell’Agenzia
Spese deducibili dal reddito professionale : spesa sostenuta per l' esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di una professione ; spese di formazione/aggiornamento professionale , ecc.	-

CHIARIMENTI DELLA CM 7/2018

L’Agenzia delle Entrate, con la maxicircolare n. 7/2018 ha fornito importanti **chiarimenti** sulla detrazione in questione che possono essere così riassunti.

TEST DI AMMISSIONE	Il limite individuato dal Decreto Ministeriale include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione. Se lo studente abbia sostenuto più di un test di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche è necessario verificare se lo studente ha provveduto ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test: <ul style="list-style-type: none"> ✓ se si è iscritto, le spese sostenute per i test di ammissione rientrano nel limite relativo al corso scelto; ✓ se non si è iscritto a nessun corso, va fatto riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test
IMPOSTA DI BOLLO	nel limite di spesa individuato dal DM, è compresa anche l’imposta di bollo
UNIVERSITA’ CON PIU’ SEDI REGIONALI	Se il corso di studio è stato tenuto in sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’Università ha la sede legale, va considerata l’area geografica in cui si svolge il corso
CAMBIO FACOLTA’ O CORSO	Se lo studente, nel periodo di imposta ha cambiato facoltà o corso di studio ed ha quindi sostenuto spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, va considerato il limite di spesa detraibile più alto tra quelli applicabili previsti dal Decreto
CORSI IN ENTRAMBE LE UNIVERSITA’ (STATALE E NON)	Se lo studente nel periodo d’imposta ha sostenuto spese per frequenza di corsi istituiti presso università sia statali che non statali, la detrazione per le spese di frequenza di università statali va calcolata sull’intero importo, mentre quelle relative a università non statali vanno ricondotte nei limiti previsti dal Decreto MIUR